

# **OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE**

## **RELAZIONE ANNUALE RINVII ANNO 2001**

Roma 29 marzo - 30 marzo 2001

a cura di Mirella Gallinaro  
responsabile della Direzione regionale per l'Assistenza legislativa  
del Consiglio regionale del Veneto

**Parte I:  
i dati di riepilogo**

I rinvii presi in considerazione sono **106** dal rinvio **n.378** al **n. 483**.

Come nel passato il criterio utilizzato è stato quello dell'anno solare con riferimento alla data del rinvio e non a quello della data di approvazione della legge.

La suddivisione del numero dei rinvii fra i settori organici delle materie è la seguente:

- **Settore I Assetto istituzionale 41;**
- **Settore II Servizi sociali e culturali 23;**
- **Settore III Sviluppo economico 18;**
- **Settore IV Territorio 24;**

così suddivisi per regione:

	<b>Settore I</b>	<b>Settore II</b>	<b>Settore III</b>	<b>Settore IV</b>	<b>TOTALI</b>	<b>LEGGI 2000</b>
<b>Abruzzo</b>	9	6	2	4	21	121
<b>Basilicata</b>	3	--	5	1	9	62
<b>Calabria</b>	1	2	2	1	6	22
<b>Campania</b>	3	1	--	--	4	19
<b>Emilia R.</b>	--	1	--	3	4	39
<b>Friuli V.G.</b>	2	1	1	3	7	22
<b>Lazio</b>	1	--	--	1	2	30
<b>Liguria</b>	2	--	--	3	5	48
<b>Lombardia</b>	--	1	--	3	4	28
<b>Marche</b>	2	2	--	1	5	30
<b>Molise</b>	1	2	3	1	7	48
<b>Piemonte</b>	2	1	1	--	4	61
<b>Puglia</b>	3	1	--	--	4	28
<b>Sardegna</b>	5	--	--	--	5	26
<b>Toscana</b>	1	1	3	1	6	82
<b>Trentino</b>	--	--	--	--	--	3
<b>Bolzano</b>	3	2	--	--	5	14
<b>Trento</b>	1	--	--	--	1	14
<b>Umbria</b>	--	--	--	1	1	43
<b>Veneto</b>	2	2	1	1	6	26
<b>TOTALI</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>106</b>	<b>766</b>

<b>Anno 1999</b>	<b>Settore I</b>	<b>Settore II</b>	<b>Settore III</b>	<b>Settore IV</b>	<b>TOTALI</b>	<b>LEGGI 1999</b>
<b>TOTALI</b>	<b>41</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>92</b>	<b>786</b>
<b>Anno 1998</b>	<b>Settore I</b>	<b>Settore II</b>	<b>Settore III</b>	<b>Settore IV</b>	<b>TOTALI</b>	<b>LEGGI 1998</b>
<b>TOTALI</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>89</b>	<b>868</b>

Quanto alla suddivisione interna ai settori è la seguente:  
 (nota :\* significa rinvio con osservazioni; \*\* significa rinvio limitato;\*\*\* significa rinvio limitato con osservazioni )

### **Settore I Assetto istituzionale:41**

**-19** per la materia 1.5 Finanza e programmazione :

**9** per 1.5.2 Bilancio e contabilità – 382\*\*\*, 383\*\*\*, 388, 396, 402, 403, 426, 442\*\*, 445\*\*, 456\*\*\*, 459\*\*;-;

**3** per 1.5.1 Programmazione e statistica – 412\*\*, 460, 478\*\*\*;

**2** per 1.5.3 Agevolazioni ed incentivazioni – 404, 470;

**2** per 1.5.1 Tributi – 394\*, 477-;

**1** per 1.5.6 Demanio e patrimonio – 448-;

**-15** per la materia 1.2 Organizzazione regionale

**9** per 1.2.5 Ordinamento degli uffici e del personale – 379,389, 401, 437, 438, 453, 462\*, 480, 482-;

**1** per 1.2 Organizzazione regionale in generale – 423

**1** per 1.2.3 Status consiglieri – 385

**1** per 1.2.4 Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio – 443-;

**1** per 1.2.9. Procedimento amministrativo e pubblicità degli atti – 476-;

**1** per 1.2.10 Difensore civico – 387-;

**1** per 1.2.11 Polizia amministrativa – 421-;

**-4** per la materia 1.4. Autonomie locali

**1** per 1.4 in generale – 473

**1** per 1.4.2 Ordinamento – 451, 471\*-;

**1** per 1.4.5 Controlli – 455-;

**-2** per la materia 1.1 Aspetti generali

**1** per 1.1.3 Collaborazione interregionale – 468-;

**1** per 1.1.4 Pace e cooperazione allo sviluppo – 434-;

**-1** per la materia 1.3 Partecipazione: per 1.3.1 Referendum – 474-;

## **Settore II Servizi sociali e culturali:23**

- 12** per la materia 2.2 Sanità
  - 4** per 2.2.6 Igiene pubblica e prevenzione – 440\*,446\*,458\*,467\*-;
  - 3** per 2.2.2 Organizzazione – 386, 395, 441-;
  - 2** per 2.2 Sanità in generale – 479\*, 481-;
  - 1** per 2.2.3 Finanziamento – 439-;
  - 1** per 2.2.4 Personale – 391-;
  - 1** per 2.2.7 Assistenza veterinaria e tutela degli animali – 407-;
  
- 7** per la materia 2.1 Assistenza
  - 3** per 2. 1 Assistenza in generale – 409, 435, 461-;
  - 2** per 2. 1.4 Condizione giovanile – 427, 444-;
  - 1** per 2.1.8 – 433-;
  - 1** per 2.1.9 – 408\*-;
  
- 2** per la materia 2.3 Attività culturali e ricreative
  - 1** per 2.3.1 Istruzione pubblica – 447\*-;
  - 1** per 2.3.4 Patrimonio artistico e culturale – 418
  
- 2** per la materia 2.5 Sport e attività ricreative – 397, 430-;

## **Settore III Sviluppo economico: 18**

- 12** per la materia 3.1 Agricoltura e foreste
  - 5** per 3.1.1 Agricoltura – 399, 420, 424, 425, 429-;
  - 3** per 3.1.4 Foreste – 398\*, 422, 454-;
  - 2** per 3.1.6 Usi civici – 392\*, 406-;
  - 1** per 3.1 in generale – 393-;
  - 1** per 3.1.2 Ammodernamento delle strutture assistenza tecnica e cooperazione – 464\*-;
  
- 3** per la materia 3.9 Lavoro
  - 2** per 3.9.2 Albi professionali e disciplina delle professioni – 428, 449-;
  - 1** per 3.9 in generale – 417-;
  
- 1** per la materia 3.3 Energia – 415-;
  
- 1** per la materia 3.4 Industria – 390\*-;
  
- 1** per la materia 3.7 Turismo in particolare per 3.7.4 Agriturismo – 450\*-;

## **Settore IV Territorio 24**

- 13** per la materia 4.3 **Tutela dell'ambiente**
  - 6** per 4.3.6 Caccia – 410, 411, 457, 466, 469, 483-;
  - 4** per 4.3.2 Tutela dell'ambiente dall'inquinamento – 400, 431\*, 432, 452-;
  - 3** per 4.3.4 Parchi e riserve naturali – 384, 463\*, 465-;

-**5** per la materia 4. **Territorio**

**3** per 4.1.1 Pianificazione territoriale – 413, 414\*, 475-;

**2** per 4.1.Urbanistica – 416, 472-;

-**2** per la materia 4.4.**Tutela del suolo**

**1** per 4.4.1 Difesa del suolo – 405\*-;

**1** per 4.4.3 bonifica ed opere idrauliche – 419-;

-**2** per la materia 4.6 **Trasporti e comunicazioni** per 4.6.2 Trasporti – 380, 381-;

-**1** per la materia 4.2 **Edilizia** per 4.2.1 Edilizia abitativa – 378 –

-**1** per la materia 4.5 **Opere pubbliche** per 4.5.1 Realizzazione opere pubbliche - 436

Anche quest'anno il numero dei rinvii governativi è leggermente cresciuto rispetto l'anno passato sia in termini assoluti sia in termini percentuali: **106** su un totale di **766** leggi approvate nel corso dell'anno (**13,81%**) **92** su un totale di **786** (**11,70%**) nel **1999**; **89** su un totale di **868** (**10,25%**) nel **1998**: Tuttavia è da considerare che 3 rinvii sono dovuti esclusivamente all'illegittimità relativa all'attribuzione del potere regolamentare esclusivamente alla Giunta regionale (si tratta dei rinvii, 420, 424, 450, e, 433, anche se per quest'ultimo non si tratta dell'unico motivo d'illegittimità)-sul punto anche per una ricostruzione della vicenda vedi la relazione del Titolo II della collega Guglielmino.

I dati sopra esposti sono relativi ai rinvii pervenuti e schedati e non sono comprensivi dei rinvii relativi alla regione Valle d'Aosta ed alla regione Sicilia che, come noto, presentano altre procedure di controllo.

I rinvii in effetti non corrispondono al totale dei rinvii effettuati

L'osservazione fatta in via ipotetica l'anno passato è ora confermata dalla banca dati Progetto C127 presente nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri al seguente indirizzo **<http://194.242.231.16/>**

La banca dati è organizzata per anni ma con decorrenza dalla data di approvazione della legge. Risulta molto utile perché si deve supporre completa, tuttavia non riporta almeno per il momento il testo dell'articolato e, in alcuni casi il testo del telegramma di rinvio quindi, non è per il momento sostitutiva del lavoro di documentazione fatto dall'Osservatorio.

Dalla banca dati della Presidenza vengono documentati altri 13 rinvii che per completezza di informazione sono riportati in fondo in elenco. Per il futuro si cercherà di incrociare i rinvii pervenuti tramite Osservatorio e rinvii risultanti dalla banca dati.

Infine si allega un riepilogo della tipologia dei limiti dei rinvii che sono stati schedati:

#### **A/1 - Violazione di norme o principi espressi;**

**Titolo I:** nn. 379 - 389 - 437 - 442 -443 -445 - 453 - 459 - 462 - 474 - 476 - 480

**Titolo II:** nn. 407 - 427 - 433 - 435 - 439 - 481 -

**Titolo III:** nn. 390 - 415- 420 - 424 - 425 - 428 - 449 - 450 - 461 - 464 -

**Titolo IV:** nn. 405 - 419 -

#### **A/2 -**

**Titolo II:** nn. 447 -

#### **C - Ordinamento comunitario**

**Titolo I:** nn. 382

**Titolo III:** nn. 399 - 415 - 429 -

**Titolo IV:** nn. 400 -

#### **D/1 - Violazione di principi generali espressi**

**Titolo I:** nn. 455 - 462 - 468 -471 - 480 -

**Titolo II:** nn. 439 - 444 -

**Titolo IV:** nn. 432 -

**D/2 - Violazione di principi generali genericamente richiamati**

**Titolo I:** nn. 453

**E - Norme fondamentali delle riforme economico-sociali**

**Titolo I:** nn. 471 - 473

**Titolo IV:** nn. 436 -

**F/2 - Violazione di norme statutarie delle regioni ad ordinamento ordinario**

**Titolo I:** nn. 443 -

**G/1 - Violazione dei principi espressi;**

**Titolo I:** nn. 379 - 383 - 385 - 387 - 388 - 389 - 396 - 401 - 402 - 403 - 412 - 421 - 423 - 434 - 445 - 448 - 455 - 456 - 459 - 460 - 462 - 477 - 478 -

**Titolo II:** nn. 386 - 391 - 395 - 408 - 409 - 418 - 440 - 441 - 446 - 458 - 479 - 481 -

**Titolo III:** nn. 390 - 392 - 393 - 398 - 399 - 406 - 422 - 429 - 454 - 464 -

**Titolo IV:** nn. 378 - 381 - 384 - 400 - 405 - 410 - 411 - 413 - 414 - 416 - 419 - 431 - 452 - 457 - 463 - 465 - 466 - 483 -

**G/2 - Violazione di principi genericamente richiamati**

**Titolo II:** nn. 407 - 435 - 440 - 441 - 444 -

**Titolo III:** nn. 425 -

**Titolo IV:** nn. 411 -

**H/1 - Violazione di competenza statale espressamente richiamata**

**Titolo I:** nn. 382 - 383 - 394 - 404 - 412 - 421 - 434 - 437 - 438 - 445 - 451 - 468 -

**Titolo II:** nn. 386 - 395 - 397 - 430 - 435 - 440 - 441 - 444 -

**Titolo III:** nn. 428 - 449 - 461 -

**Titolo IV:** nn. 380 - 411 - 419 - 452 -

**H/2 - Violazione di competenza genericamente richiamata**

**Titolo I:** nn. 445 - 456 -

**Titolo III:** nn. 417 -

**L/2 - Violazione di atti di indirizzo e coordinamento**

**Titolo I:** nn. 426 -

**L/6 - Altre violazioni di disposizioni non legislative**

**Titolo I:** nn. 379 - 401 - 404 - 426 - 434 - 453 - 473 - 474 -

**Titolo II:** nn. 397 - 446 - 456 - 467 -

**Titolo IV:** nn. 416 - 432 -

**N/1**

**Titolo II:** nn. 444 -

**N/3 - Altri limiti**

**Titolo I:** nn. 451 -

**Titolo II:** nn. - 408 -

## **Elenco rinvii del 2000 presenti in banca dati e non pervenuti all'OLI**

Regione: Lombardia

Data delibera: 19/01/2000

Titolo delibera: Istituzione del Comune di Baranzate in provincia di Milano.

Esito CdM: Rinvio Telegramma:

il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18.2.2000, ha rilevato che il

provvedimento è censurabile in quanto la consultazione referendaria svolta per l'istituzione del

Comune di Baranzate non ha riguardato l'intera popolazione del Comune di Bollate, ma

unicamente i residenti aventi diritto al voto della frazione di Baranzate che intende distaccarsi

ponendosi pertanto in contrasto con il disposto di cui all'articolo 133, secondo comma, della

Costituzione che esige la consultazione delle popolazioni interessate mediante referendum,

come chiaramente interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale

(sentenza n.433/95) che ha affermato che per popolazioni interessate, nel caso di istituzione

di nuovi Comuni, debbano intendersi tanto quelle che verrebbero a dar vita ad un nuovo

Comune quanto quelle che rimarrebbero nella parte residua del Comune di origine. Per il

susposto motivo il Governo ha rinviato il provvedimento a nuovo esame del Consiglio

regionale. Con l'occasione si segnala un errore materiale contenuto nell'articolo 5 del

provvedimento, laddove è indicato esercizio 1999 anziché 2000.

Regione: Toscana

Data delibera: 18/01/2000

Titolo delibera: Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive ( IRAP )

Esito CdM: Rinvio

Telegramma: non compare

Regione: Friuli Venezia Giulia

Data delibera: 20/01/2000

Titolo delibera: Norme in materia di lavoro agricolo occasionale - addetti alla raccolta.

Esito CdM: Rinvio Telegramma:

Il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del , ha rilevato che la disposizione

contenuta nell'art. 1, co. 6 introducendo trattenute sul compenso calcolate su aliquote a

carattere sia previdenziale che fiscale e stabilendo che i datori di lavoro siano esonerati da



ogni altro adempimento nei confronti della pubblica Amministrazione esula dalla competenza regionale attribuita sulla materia dallo Statuto. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale. Si osserva inoltre riguardo all'art. 1 comma 4 che per le assunzioni stagionali di cittadini extracomunitari deve tenersi conto delle norme che regolano l'accesso degli stranieri al lavoro stagionale contenute nel D.lgs. 286/1998.

Regione: Liguria

Data delibera: 31/01/2000

Titolo delibera: Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994 n. 66 e 6 settembre 1999 n.28 , recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Esito CdM: Rinvio

Telegramma: non compare

Regione: Calabria

Data delibera: 18/01/2000

Titolo delibera: Norme per la promozione e la razionalizzazione delle attività di prelievo e trapianto di organi e per il potenziamento delle attività del centro regionale di riferimento per l'immunologia dei trapianti presso il centro di tipizzazione tissutale di Reggio Calabria.

Esito CdM: Rinvio Telegramma:

il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 25.2.2000, ha rilevato che la legge è

illegittima in quanto, oltre a non raccordarsi compiutamente con la recente normativa statale in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (legge 1 aprile 1999, n. 91) prevede

all'articolo 3, comma 1, lettera c) ed all'articolo 5 sia attività formative sia l'istituzione di

apposite borse di studio " mirate al raggiungimento di specifici obiettivi di formazione

scientifica", interferendo con la competenza statale al riguardo, che all'art. 21 della citata L. n.91 del 1999 riserva al Ministro della Sanità, sentito il Ministro dell'Università e della ricerca

scientifica e tecnologica, l'istituzione di borse di studio per la formazione del personale delle

strutture che svolgono le attività di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti nonché per la

qualificazione del personale anche non laureato addetto all'assistenza ai donatori e alle

persone sottoposte a trapianto. I compiti delle Regioni in materia sono infatti limitati

esclusivamente a promuovere l'aggiornamento permanente degli operatori sanitari ed amministrativi coinvolti nelle attività connesse all'effettuazione dei trapianti. Per le suesposte

ragioni il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale. Con l'occasione, è stato altresì Osservato con riferimento alla norma finanziaria di cui all'articolo 6 che, nelle more dell'approvazione della legge di bilancio per l'anno 2000, non è possibile valutare l'effettività della appostazione finanziaria. Si segnalano, infine, gli errori materiali contenuti

Regione: Calabria

Data delibera: 18/01/2000

Titolo delibera: Modifica alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante: "Norme per il trasporto pubblico locale".

Esito CdM: Rinvio Telegramma:

del il Governo ha rilevato che la prevista concessione di libera circolazione su mezzi pubblici gli invalidi e mutilati di guerra (dalla 1° alla 8° categoria) e la contestuale limitazione (dalla 1° alla 5° categoria) per invalidi e mutilati a causa di servizio, viola il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, trattando ingiustificatamente in modo difforme

fattispecie che si concretano in handicaps del tutto analoghi, risulta contrastare anche con i

principi contenuti nella legge n. 539/1950 che equipara le due tipologie di invalidi. Per i

suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale.

Regione: Friuli Venezia Giulia

Data delibera: 24/05/2000

Titolo delibera: Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Esito CdM: Rinvio Telegramma:

il Governo ha rilevato che il provvedimento risulta illegittimo in quanto la disciplina contenuta

negli articoli 1, 2, 4, 5 e 6, esorbita dalle competenze attribuite alle regioni in materia di

cooperazione allo sviluppo dalla vigente legge 26 febbraio 1987, n. 49, materia costituente

parte integrante della politica estera nazionale riservata allo Stato anche dalla recente legge

n. 59 del 1997 che conferisce funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; inoltre, secondo

la legislazione nazionale (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e citata legge 49/1987), è il menzionato

Ministero l'Organo deputato a provvedere al coordinamento delle attività dei soggetti pubblici suscettibili di intrattenere rapporti internazionali. Infatti la legge, in particolare negli articoli sopracitati, prevedendo la realizzazione di interventi di cooperazione dirette regionali, e prevedendo altresì una propria specifica programmazione regionale delle attività stesse, indipendentemente dall'indispensabile rispetto delle procedure

richieste dalla vigente legislazione nazionale, eccede, come già detto, dalle competenze regionali. Si precisa, a tale proposito, che, come ribadito anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 53 del 1996, in base all'articolo 2, commi 4 e 5, della legge n. 49 del 1987, le regioni possono accedere all'attività di cooperazione esclusivamente avanzando proposte allo Stato al fine di svolgere alcune delle attività indicate nella legge stessa, con la possibilità di attuare tali attività anche attraverso le proprie strutture pubbliche, stipulando, ove sia opportuno, apposite convenzioni con il Ministero degli Affari esteri. L'affidamento, quindi, della competenza sostanziale alla Regione viola i principi dettati dal sopradescritto articolo 2, commi 4 e 5, della legge n.49 del 1987, integrando una lesione della riserva dello Stato in materia di politica estera. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale.

Regione: Emilia Romagna

Data delibera: 12/07/2000

Titolo delibera: Definizione del calendario venatorio regionale per la stagione 2000/2001.

Esito CdM: Rinvio Telegramma:

il Governo ha rilevato: 1) l'art. 3 co. 1 lett. d) laddove prevede l'anticipazione dell'apertura della caccia si pone in contrasto con l'art. 18 co. 2 della L. 157/92; 2) l'art. 9 co. 1 e co. 2 laddove prevedono rispettivamente i mezzi vietati per l'attività venatoria e l'uso di richiami ottici privi di fonti luminose e acustiche e di richiami vivi imbragati contrastano sia con l'art. 21 co 1 lett. i) della legge 157/92 che parla di veicoli a motore o di natanti o di aeromobili sia con gli artt. 13 co. 5 e 21 co. 1 lett. r) della L. 157/92 che vietano tali forme di utilizzazione. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale. Tanto si prega di comunicare ai competenti Organi regionali assicurando. Con l'occasione il Governo ha osservato: a) riguardo all'art. 3 co. 1 lett. d) la stessa osservanza dell'art. 18 co. 2 della L. 157/92; b) riguardo all'art. 9 co. 2, invece, il rispetto dei limiti sanciti dall'art. 13 co. 5 e dall'art. 21 co. 1 lett. r) della L. 157/92. Tanto si prega di comunicare ai competenti organi regionali, assicurando. Con l'occasione si precisa, circa le norme di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, che si dovrà comunque tenere conto dei divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere i) e r) per quanto concerne la caccia da natanti, veicoli a motori o aeromobili e riguardo l'uso di richiami vivi trattenuti per le ali e l'uso di richiami ottici e acustici.

Regione: Sardegna

Data delibera: 19/07/2000

Titolo delibera: Modifica e integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985 n. 23, concernente "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative - Denuncia di inizio attività.

Esito CdM: Rinvio Telegramma: il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del , ha rilevato che: 1) l'art. 1 amplia le tipologie di intervento subordinati alla denuncia di inizio attività, ponendosi in contrasto con le disposizioni contenute nell'art. 2 co. 60 punto 7 della L. 662/96; 2) l'art. 2 co.

3 introduce la procedura semplificata di denuncia d'inizio attività su beni culturali e paesaggistico-ambientali in contrasto con l'art. 2 co. 60 punto 8 lett. a) della L. 662/96 che espressamente esclude il ricorso - in tali casi - alla procedura semplificata. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale.

Regione: Piemonte

Data delibera: 11/10/2000

Titolo delibera: Provvedimenti per i volontari anti incendi boschivi della Regione Piemonte.

Esito CdM: Rinvio Telegramma: il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 10.11.2000, ha rilevato che essa è illegittima poiché nel prevedere all'articolo 6, quale modalità di rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro per i dipendenti nel periodo di prestazione del volontariato antincendio nonché delle somme corrispondenti alle prestazioni non rese dai lavoratori autonomi a causa dell'espletamento della predetta opera di volontariato, la compensazione con gli importi dovuti dai suddetti soggetti a titolo di addizionale all'IRPEF e di IRAP, risulta in contrasto: 1) con i principi contenuti nel decreto legislativo n. 123/98 e successive modifiche e integrazioni che costituiscono (articolo 1) principi generali dell'ordinamento dello Stato e che (articolo 7, comma 3) in tema di interventi di sostegno pubblico alle imprese, esclude la possibilità di far valere, in compensazione, un credito d'imposta ai fini dell'IRAP; 2) con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 241/97 (articolo 17) e successive modifiche ed integrazioni che non consentono di effettuare la compensazione di crediti vantati nei confronti delle Regioni con le somme dovute a titolo di addizionale regionale all'IRPEF; 3) con il principio di ragionevolezza, costituzionalmente sancito, potendosi verificare l'ipotesi che i soggetti creditori nei confronti della Regione Piemonte, non siano soggetti passivi dell'obbligazione tributaria concernente le addizionali IRPEF o l'IRAP in favore della Regione stessa, bensì in favore di altra Regione, con la possibilità quindi per costoro di vantare titolo a rivalersi nei confronti di Regioni diverse dal Piemonte. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la delibera legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale. Il Governo ha, inoltre, osservato che il citato articolo 6, non precisando che si tratta di addizionale regionale all'IRPEF, sembrerebbe ricomprendere nella fattispecie anche gli importi dovuti per l'addizionale comunale all'IRPEF e ciò incoerentemente con le finalità della legge regionale, secondo cui l'ente territoriale debitore sarebbe esclusivamente la Regione e non anche i singoli Comuni. L'esame del provvedimento legislativo in parola ha dato, altresì, l'opportunità al Consiglio dei Ministri di valutare una ipotesi di diverso assetto da conferire alla normativa di carattere generale che disciplina la materia in questione.

Regione: Puglia

Data delibera: 24/10/2000

Titolo delibera: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica.

Esito CdM: Rinvio Telegramma: il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del , ha rilevato che: 1) le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), attribuendo alla Regione funzioni attinenti alla elaborazione delle politiche

comunitarie nel settore viola l'art. 52, co. 2 del d.lgs. 112/1998, che riserva allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali ed il coordinamento con l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto del territorio; 2) le norme contenute nell'art. 3, co. 1, lett. g) e v) prevedendo, rispettivamente che la Regione abbia le funzioni relative alla apposizione di nuovi vincoli paesistici e revisione di quelli esistenti e individui le bellezze naturali, contrastano con la disposizione di cui all'art. 145 del d.lgs. 490/1999 che prevede in proposito il preventivo parere del competente comitato di settore del Consiglio Nazionale per i beni culturali ed ambientali. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale. Con l'occasione il Governo ha osservato la previsione di un eccessivo accentramento in capo alla Regione, di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4 co. 3 lett. a) della L. 59/97. Tanto si prega di comunicare ai competenti organi regionali, assicurando.

Regione: Puglia

Data delibera: 24/10/2000

Titolo delibera: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria.

Esito CdM: Rinvio Telegramma: il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2000, ha rilevato che essa è illegittima poiché l'articolo 2, nel consentire l'accesso ai beni ed ai servizi ivi previsti esclusivamente ai figli ed al coniuge, dimoranti o residenti in Puglia, di coloro che hanno acquisito la qualifica di immigrato ai sensi della legislazione vigente, risulta in contrasto con le disposizioni contenute nell'articolo 29 del decreto legislativo n.286 del 1998 - costituenti principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione - che estendono anche ai genitori ed ai parenti entro il terzo grado, a carico, il diritto al ricongiungimento familiare e conseguentemente anche ad essi la condizione di stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale.

Regione: Puglia

Data delibera: 29/11/2000

Titolo delibera: Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

Esito CdM: Rinvio limitato

Telegramma: non compare

## **Parte II: osservazioni generali e relazione settore I**

Una prima osservazione: questa sarà forse l'ultima relazione annuale sui rinvii. Infatti nella riforma del Titolo V della Costituzione approvata dalle Camere, che sarà prossimamente sottoposta a referendum, è stato eliminato il preventivo controllo governativo sulle leggi regionali ed il nuovo testo dell'articolo 127 comma primo che recita: "Art. 127 - Il Governo quando ritenga che una legge regionale eccede la competenza della Regione, può

promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione".

Una seconda osservazione è dovuta al fatto che nel corso del 2000 c'è stato il passaggio fra la VI e la VII legislatura. Non è inutile sul punto ricordare che sono state superate le incertezze sulla sorte dei rinvii effettuati dal Governo dopo la cessazione delle funzioni dei consigli prevista dall'articolo 3 comma 2 della legge n. 108 del 1968 al 46° giorno antecedente le elezioni, problematiche che ci hanno coinvolto sia alla scadenza della quinta legislatura nel 1990, sia alla scadenza della sesta legislatura nel 1995 e che hanno dato origine rispettivamente alle sentenze della Corte Costituzionale n.368/1991 e n. 515/1995. La Corte infatti sulla scorta dell'esame sistematico dell'intero articolo 3 della legge n. 108/1968 " ha espresso l'avviso che i Consigli, abilitati a svolgere tutte le funzioni loro spettanti fino al 46° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, dispongono, comunque, dopo tale data e fino alla loro cessazione, di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga a quella degli organi legislativi in prorogatio. Avvalendosi di questo principio in questa occasione non vi è stato dubbio alcuno che in casi particolari, quale è quello della riapprovazione di una legge rinviata, il Consiglio può legittimamente continuare ad esercitare le sue funzioni e la legge regionale del Piemonte attuativa del decreto legislativo n. 112/1998 rinviata il 22 marzo 2000 è stata riapprovata dal Consiglio regionale riunito fra la data di ordinaria cessazione delle funzioni (1° marzo 2000) e la data delle elezioni (16 aprile 2000) divenendo la legge regionale n. 44/2000.

Nel corso del 2000 sono ulteriormente diminuiti i giudizi di legittimità costituzionale in via principale solo 25 (78 nel 1997, 48 nel 1998 e 38 nel 1999) mentre sono "esplosi" i giudizi per conflitti di attribuzioni (ben 63 nel 2000)

Dei 25 di legittimità costituzionale, confermando che non sempre le regioni difendono sino al giudizio in Corte le proprie deliberazioni legislative rinviate, solo 11 sono provenienti dalla Presidenza del Consiglio il n. 2 (Liguria), n. 4 (Campania Modifica al terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 75, concernente: "Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull'occupazione giovanile del 1° luglio 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni"), n. 7 (Bolzano Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli enti provinciali), n. 8 (Lazio Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale, poi revocato come già segnalato nella relazione dell'anno passato), n. 9 (Friuli Venezia Giulia Indennizzo forfettario spettante ai coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna), n. 11 (Piemonte Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, labobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia.), n. 12 (Liguria Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994 n. 66 e 6 settembre 1999 n. 28, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.), n. 15 (Sardegna Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio), n. 17 (Friuli Venezia Giulia Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli Uffici.), n. 18

(Liguria Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995 n 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio), n. 19 (Liguria Modificazioni e integrazioni urgenti alla legge regionale 22 febbraio 1995 n 12 (Riordino delle aree protette) come modificata con legge regionale 21 aprile 1995 n. 32), oltre a quattro ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana n. 20, 21, 23, 24:

Lo stesso andamento per il 2001 al 31 marzo su 14 ricorsi solo 2 riguardano leggi regionali peraltro riapprovate ed impugnate nel 2000 ma i cui ricorsi sono pubblicati nel 2001 il n. 3 (Sardegna Modifica e integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, concernente "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative" - Denuncia di inizio attività."), il n. 11 (Toscana Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980 n 54, 29 luglio 1996, n. 60, 1 luglio 1999, n. 37)

Ancora emergono comportamenti contraddittori rispetto ad analoghe disposizioni.

Si segnala a mo' di esempio una delle censure relative al rinvio 383 della Regione Veneto. La disposizione contenuta nella legge finanziaria 2000 prevedeva limiti alla coltivazione a produzione nel Veneto di prodotti alimentari geneticamente modificati ed è stata contestata perché: "in contrasto con il decreto legislativo n. 143/1997 che attribuisce al Ministro dell'Agricoltura la disciplina generale ed il coordinamento sia in materia di ricerca, sperimentazione ed impiego di biotecnologie innovative sia in materia di salvaguardia e di tutela della biodiversità e dei relativi patrimoni genetici. A ciò aggiungasi che i menzionati articoli contrastano altresì con la legge n. 59/1997 art. 1 par. 4 lett. c), la quale riserva allo Stato il compito di tutela dell'ambiente e della salute. Peraltro va detto che la normativa comunitaria al riguardo non è ancora stata recepita a livello nazionale.". Fronte chiuso su tutta la linea dunque, tuttavia non risulta essere stata censurata la legge della regione Toscana n. 53/2000 "Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.) che tra l'altro nell'articolo 2 dispone: "la Regione Toscana vieta la coltivazione e la produzione di specie che contengono la presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.)".

Ogni commento è superfluo.

Come sempre il numero più consistente di rinvii riguarda il settore I, inoltre anche nei rinvii degli altri settori si ritrovano censure o per la cattiva formulazione della norma finanziaria (violazione del principio di annualità di bilancio soprattutto) o per la mancanza di copertura finanziaria (art. 81 Costituzione), ovvero per questioni attinenti al personale o per elusione del principio di accesso tramite pubblico concorso e per tentativi di trasformazione di rapporti a tempo indeterminato, ovvero per il tentativo di equiparare il rapporto di lavoro preruolo con il rapporto di lavoro di ruolo, o ancora la violazione della riserva contrattuale in materia di trattamento economico.

In molti casi è invocata la sentenza della Corte Costituzionale n. 1/1999, con la sentenza citata è stata dichiarata la illegittimità di una norma statale concernente l'inquadramento automatico in una qualifica superiore di dipendenti del ministero delle finanze ribadendo in modo inequivoco che: "Chiamata più volte a pronunciarsi sulle norme costituzionali che individuano nel concorso il mezzo ordinario per accedere agli impieghi pubblici, questa Corte ha ripetutamente sottolineato la relazione intercorrente tra l'art. 97 e gli artt. 51 e 98 Cost., osservando come in un ordinamento democratico - che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall'ordinamento - il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione. Valore, quest'ultimo, in relazione al quale il principio posto dall'art. 97 Cost. impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti.

Deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sono ammissibili soltanto nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione o di attuare altri principi di rilievo costituzionale, che possono assumere importanza per la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati: ad esempio, quando si tratti di uffici destinati in modo diretto alla collaborazione con gli organi politici o al supporto dei medesimi.

A codesto regime non si è ritenuto sottratto nemmeno il passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema, come quello oggi in vigore, che non prevede carriere, o le prevede entro ristretti limiti, nell'ambito dell'amministrazione: in tale passaggio è stata, infatti, ravvisata una forma di reclutamento che esige anch'essa un selettivo accertamento delle attitudini (.....).

L'accesso al concorso può, ovviamente, essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, e in tal modo non è da escludere a priori che possa stabilirsi anche il possesso di una precedente esperienza nell'ambito dell'amministrazione, ove questo si configuri ragionevolmente quale requisito professionale. Ma quando ciò si verifiche, la sostituzione al concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo non si giustifica alla luce degli accennati principi costituzionali. Trattasi, in verità, di affermazioni rese prevalentemente con riguardo a leggi regionali; nondimeno esse sono tutte riferibili anche all'amministrazione dello Stato, attesi i parametri costituzionali cui attengono."

Sul punto della riserva di contrattazione collettiva si segnala la sentenza della Corte n. 507/2000. La Regione Veneto aveva tra le altre impugnato una disposizione della legge n. 447/1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" - l'articolo 41 comma 3 - perché stabiliva che "L'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva..." incidendo sull'autonomia



della Regione in ordine al trattamento del proprio personale e all'organizzazione dei propri uffici.

La Corte ha ritenuto la questione infondata deducendo che "La norma in esame non fa che trarre le conseguenze del principio legislativo - costituente principio fondamentale vincolante per le Regioni (cfr. in proposito sentenza n. 352 del 1996) - secondo cui i rapporti di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni - con le sole eccezioni stabilite dalla legge dello Stato - sono disciplinati dalle disposizioni codicistiche e dalle leggi sul lavoro subordinato nel settore privato, e i rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente (art. 2, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 29 del 1993): onde, in particolare, il trattamento economico, che è materia non riservata alla legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c, della legge n. 421 del 1992, è disciplinato esclusivamente dai contratti collettivi e da quelli individuali.

Non si tratta dunque di sancire una impropria prevalenza del contratto collettivo sulla legge regionale nell'ambito del sistema delle fonti, ma della piana e logica conseguenza del sistema, stabilito con efficacia anche nei confronti delle Regioni dal legislatore statale, del rapporto di lavoro pubblico assimilato a quello privato e contrattualizzato. Se la legge regionale potesse, ciò nonostante, continuare a disporre l'attribuzione ai dipendenti delle Regioni di trattamenti economici, che verrebbero a sovrapporsi o ad aggiungersi a quelli previsti dai contratti collettivi, l'intero sistema in questione verrebbe evidentemente compromesso con riguardo al comparto dei dipendenti regionali."

Quanto alle altre tematiche oggetto di rinvio si può rilevare un ricorrere di questioni con da un lato tentativi di estensione di competenze da parte regionale e dall'altro una reazione immediata al di là delle stesse formule lessicali utilizzate da parte del Governo, in materia di attività internazionali con puntuale richiamo alla giurisprudenza della Corte molto attenta ai limiti che incontrano le regioni in materia di potere estero (vedi in particolare la sentenza n. 332/1998 e la relativa nota redazionale in Giurisprudenza costituzionale 1998 p. 2433).

Emerge poi una nuova tematica segno dell'apertura di un nuovo "crinale" nei rapporti Stato-Regioni in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Si vedano il rinvio n. 387 relativo ad una legge della Regione Liguria che attribuiva al difensore civico il compito di segnalare "le situazioni di turbativa e le violazioni delle norme regolamentari emanate dagli enti locali e tutela dell'ordine pubblico, dell'igiene e della sanità pubblica, attribuendogli altresì imprecisate funzioni di pubblico ufficiale". Il Governo eccepisce che il ruolo del difensore civico è di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e non di garante generale dell'ordine e della legalità.

Sempre relativo alla Liguria il rinvio n. 421 "Norme per la sicurezza dei cittadini. Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1995, n. 40. Istituzione del vigile di quartiere". Il Governo deduce la invasione di competenza statale posto che la materia sicurezza pubblica è riservata allo Stato.

Di tutt'altra natura, anche se strumentalmente ricondotti alla materia sicurezza pubblica i rinvii n. 435 e n. 461 della Regione Veneto "Fondo regionale di solidarietà per i danni derivati agli appartenenti alle forze

dell'ordine da attività operativa di prevenzione e repressione dei reati" identici e approvati uno alla fine della sesta legislatura e uno agli inizi della settima.

Nella relazione alla legge si evidenziava che: "Con l'istituzione del fondo regionale di solidarietà per i danni derivanti agli appartenenti alle forze dell'ordine da attività di prevenzione e di repressione di reati sul territorio del Veneto, il Consiglio regionale intende intervenire a sostegno di quanti operano istituzionalmente per la nostra sicurezza ogni qualvolta, nell'esercizio di attività operative, subiscono danni, alla persona o alle cose, che per qualsiasi motivo non siano assoggettabili a forme di indennizzo o risarcimento già previste da leggi dello Stato, da fondi previdenziali o da eventuali assicurazioni private ovvero abbiano forme di indennizzo non interamente risarcitorie del danno subito. Inoltre, tenuto conto di una incongruenza normativa a causa della quale gli appartenenti alle forze dell'ordine - a differenza di quanto previsto per i lavoratori assoggettati all'assicurazione INAIL - non sono esentati dal pagamento dei tickets sanitari connessi all'infortunio che pertanto devono anticipare e per i quali solo in un secondo tempo ottengono il rimborso, la Regione ritiene di costituire un fondo per anticipare alle ULSS tali oneri.

Si tratta, giova ripeterlo, di un intervento regionale che non è né sostitutivo della disciplina statale prevista per la materia, né in alcun modo invasivo di competenze attinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico. Infatti, gli interventi proposti sono classificabili come meri contributi di tipo assistenziale perché intendono sopperire alle difficoltà anche economiche di chi subisce danni nell'esercizio della propria attività operativa, interventi che incontestabilmente rientrano nella sfera di competenza regionale."

Il Governo ha rilevato che non rientra nella competenza regionale legiferare in materia di assistenza solo per una categoria di personale disciplinata a livello nazionale da leggi dello Stato perché comporta disparità di trattamento per chi svolge la stessa attività rischiosa nel restante territorio nazionale; ma una tale interpretazione restrittiva rischierebbe di legiferare quasi in ogni materia.

Ancora qualche nota sui rinvii esaminati che attiene alla tecnica legislativa. Il rinvio n. 447 relativo alla pronuncia di Bolzano dove è curiosa la "particolare raccomandazione" (è definita così, non costituisce autonomo motivo di censura) "affinchè nella redazione bilingue del provvedimento legislativo il testo redatto nella lingua tedesca sia aderente al contenuto normativo di quello in lingua italiana che "fa testo negli atti aventi carattere legislativo"". Il rinvio n. 450 della Regione Molise in cui si segnala che l'articolo 4 contiene nei commi 5, 6, 7, 8 e 9 le identiche disposizione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 2.

Dei rinvii del settore I il più rilevante è a parere di chi scrive il n. 474 relativo alla richiesta di proporre un referendum consultivo degli elettori residenti nel Veneto in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale e istruzione, polizia locale. Già due volte, nella quinta e nella sesta legislatura, erano state avanzate proposte analoghe - per una ricostruzione vedi la relazione annuale del settore I dell'anno 1998 - in questa occasione la nuova proposta è giustificata dal nuovo quadro istituzionale delineato dalla legge costituzionale n. 1/ 1999. Si legge nella relazione alla legge: "La recente promulgazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha disposto l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e, fatto ancor più rilevante, ha finalmente sancito, con maggior forza, l'autonomia statutaria della Regione che ora potrà darsi regole non soltanto per delineare la propria organizzazione interna ma anche per dotarsi di una nuova legge elettorale regionale e soprattutto per determinare la propria forma di governo.

È pertanto, innegabile che il processo di riforma dello Stato in senso federale, è oggi più che mai assolutamente irreversibile per ammissione dello stesso potere centrale.

Ed è proprio in quest'ottica e nelle more dell'approvazione del nuovo statuto, che la presente proposta di legge si colloca, riproponendo il tema della centralità del ruolo della Regione, ruolo che dovrà prevedere maggiori poteri e funzioni diverse.

Si vogliono qui, infatti, trasferire e non tanto delegare, in capo alla Regione, le funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale e istruzione nonché di polizia locale.

La presente proposta di legge si prefigge di proporre una modifica della Costituzione per cambiare la rilevanza delle competenze della Regione soltanto in determinate materie peraltro già ricomprese nell'articolo 117 della Costituzione.

Si intende, infatti, evitare la censura di illegittimità già espressa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 470/1992 per violazione dell'articolo 138 della Costituzione nel giudizio promossa dal Governo della Repubblica per incostituzionalità della deliberazione legislativa veneta del 1991 concernente l'indizione di un referendum consultivo dei cittadini del Veneto. Si ricorda, inoltre, che anche recentemente il Governo ha promosso analogo giudizio avverso la deliberazione legislativa di questo Consiglio del 23 aprile 1998 riapprovata l'8 ottobre 1998 che prevedeva una diversa proposta di indizione di un referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per l'attribuzione alla Regione del Veneto di forme a condizioni particolari di autonomia.

Perfettamente coscienti che proprio in virtù di tali difficoltà e del comportamento quantomeno "ostruzionistico" del Governo si è optato per una soluzione graduale, vogliamo ribadire che tale proposta di legge vuole essere solo l'inizio di un processo che preveda un più ampio trasferimento di funzioni statali e risorse finanziarie alla Regione.

Pur consapevoli della mutata situazione, ora più favorevole ad una concezione federalista dello Stato, riteniamo comunque di sottoporre al vaglio preventivo di tutte le genti venete la nostra proposta con l'indizione di un referendum consultivo ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto e nel rispetto della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1".

La legge è stata rinviata perché: "il provvedimento non può considerarsi conforme ai principi costituzionali contenuti negli articoli 121, secondo comma, e 138 della Costituzione. Infatti, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 470 del 1992, con riferimento ad una analoga legge della medesima Regione, con rilievi opponibili anche alla legge ora in esame, risulta violare i principi di cui agli articoli 121 e 138 della Costituzione la previsione con legge regionale di una iniziativa di legge costituzionale rafforzata da un previo referendum regionale consultivo, "aggravandosi", in tal modo, un procedimento di revisione costituzionale disciplinato dalla Costituzione stessa (articolo 138). Inoltre risulta confuso, contrastando con ciò con requisito costituzionale dell'ammissibilità, il quesito referendario che si intenderebbe sottoporre agli elettori che verrebbero chiamati ad esprimersi sull'attribuzione alle Regioni di funzioni in parte, come nel caso della sanità e della formazione, già attribuite alla competenza regionale ed in parte, come nel caso della polizia locale, di competenza degli enti locali."

La Corte Costituzionale peraltro con la sentenza n. 496 pronunciata sulla legge approvata nella sesta legislatura (sul punto vedi più ampiamente la relazione annuale sui rinvii del 1998) ha ritenuto che: "La sopravvenuta modifica dell'art. 123 della Costituzione ad opera della legge costituzionale 2 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) non altera i termini della questione, che è fondata in relazione a tutti i parametri indicati, i quali, nel loro insieme e letti sistematicamente concorrono a definire la posizione costituzionale del referendum, in tutte le sue possibili varianti, come istituto di democrazia diretta, nonché le forme e i limiti dell'intervento del popolo nei procedimenti di produzione normativa di livello costituzionale.

La partecipazione delle popolazioni locali e fondamentali decisioni che le riguardano costituisce un principio di portata generale che è connaturale alla forma di democrazia pluralista accolta nella Costituzione repubblicana ed alla posizione di autonomia riconosciuta agli enti territoriali nel Titolo V, Parte II, della Costituzione (sentenza n. 453 del 1989). La possibilità di concorrere alla determinazione delle scelte delle quali si è destinatari, infatti, vivifica gli istituti della rappresentanza offrendo agli organi politici e amministrativi l'opportunità di un più stretto raccordo con le popolazioni amministrare.

Tra le forme giuridiche della partecipazione popolare si colloca il referendum consultivo. Accanto alle ipotesi di cui agli artt. 132 e 133 Cost. di referendum consultivo obbligatorio per la modificazione di enti territoriali, forme di consultazione popolare facoltative, finalizzate alla espressione di pareri su questioni di interesse sia regionale che locale o a conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti, sono previste in numerose disposizioni statutarie e di legislazione regionale. Ad una simile forma di partecipazione popolare intenderebbe riferirsi la consultazione indetta dalla Regione Veneto con la legge impugnata.

Questa Corte ha già riconosciuto il potere del Consiglio regionale di presentare proposte di legge alle Camere anche in materia di revisione costituzionale (sentenze nn. 256 del 1989 e 470 del 1992), osservando che l'art. 121, secondo comma, Cost. non ha introdotto nei confronti di tale potere limitazioni riferite alla forza, ordinaria o costituzionale, dell'atto normativo che la Regione intenda proporre. Né sarebbe possibile d'altra parte desumere

limitazioni del genere, sia pure indirettamente, dalla disciplina generale che l'art. 71 Cost. ha posto in tema di soggetti legittimati all'esercizio dell'iniziativa delle leggi dello Stato, ove non si opera alcun riferimento alla forza dell'atto che viene proposto.

Inoltre, la relazione alla soggettività politica e costituzionale della quale, nella nostra forma di Stato, sono titolari le Regioni, è stato riconosciuto ad esse un interesse qualificato ai contenuti di una riforma, come quella oggetto della delibera legislativa oggi scrutinata, che riguarda l'assetto istituzionale della Regione ed i suoi rapporti con lo Stato centrale (sentenza n. 470 del 1992).

Con la questione oggi all'esame di questa Corte non può venire dunque nuovamente in considerazione il problema dei limiti formali alla iniziativa legislativa attribuita ai Consigli regionali dall'art. 121 Cost., poiché non v'è motivo di discostarsi dall'univoco orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo il quale tale iniziativa riguarda indubbiamente anche le leggi di revisione. Ed è da ritenere connaturata a questo potere la disciplina del procedimento, tutto interno all'ordinamento regionale, che conduce alla formalizzazione dell'atto di iniziativa.

La questione è però se il potere di regolare il sub-procedimento ricadente nella competenza regionale incontra limiti sistematici, inerenti alla posizione costituzionale del popolo in relazione alla revisione; se cioè il popolo stesso, sia pure nella sua più limitata dimensione di corpo elettorale regionale e nella forma partecipativa apparentemente più tenue, quale ricorre nei referendum consultivi, possa essere chiamato a pronunciarsi su provvedimenti intesi ad innovare all'ordinamento il livello costituzionale. Sotto questo profilo, la finalità della legge impugnata non può essere condivisa e si espone alle fondate censure dello Stato, per rendere ragione delle quali non può prescindere dalla definizione del ruolo del referendum in genere e dalla sua collocazione nel sistema costituzionale."

La Corte in prosieguo dopo aver motivato sulla necessità che il referendum non trasmodi in manifestazioni plebiscitarie rileva che: "nel nostro sistema le scelte fondamentali della comunità nazionale, che ineriscono al patto costituzionale, sono riservate alla rappresentanza politica, sulle cui determinazioni il popolo non può intervenire se non nelle forme tipiche previste dall'art. 138 della Costituzione.

La decisione politica di revisione è opzione rimessa in primo luogo alla rappresentanza politico-parlamentare. L'art. 138, secondo comma, della Costituzione non solo prevede un referendum popolare sulla legge costituzionale come ipotesi meramente eventuale, rimessa alla iniziativa di cinquecentomila elettori, cinque Consigli regionali o un quinto dei membri di una Camera, ma, ad impedire che l'intervento popolare sia svincolato dal procedimento parlamentare al quale soltanto può conseguire, circoscrive entro limiti temporali rigorosi l'esercizio del potere di iniziativa: tre mesi dalla pubblicazione della legge di revisione sulla Gazzetta Ufficiale. Al terzo comma, lo stesso articolo 138 preclude del tutto la possibilità di un intervento popolare quando stabilisce che "non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti", con ciò confermando che la revisione costituzionale è appunto, in primo luogo, potere delle Camere.

Non vuole dirsi con ciò che il dibattito relativo alla modificazione delle norme più importanti per la vita della comunità nazionale debba restare confinato nei luoghi istituzionali della politica. A contrario è opportuno che esso si diffonda nella opinione pubblica e che fornisca alla discussione parlamentare l'habitat culturale necessario ad affrontare un procedimento di revisione. E' però indubitabile che la decisione è dall'art. 138 rimessa primariamente alla rappresentanza politico-parlamentare. All'interno del procedimento di formazione delle leggi costituzionali il popolo interviene infatti solo come istanza di freno, di conservazione e di garanzia, ovvero di conferma successiva, rispetto ad una volontà parlamentare di revisione già perfetta, che, in assenza di un pronunciamento popolare, consolida comunque i propri effetti giuridici.

Se ne possono desumere due fondamentali proposizioni: la prima di esse è che il popolo in sede referendaria non è disegnato dalla Costituzione come il propulsore della innovazione costituzionale. La seconda è che l'intervento del popolo non è a schema libero, poiché l'espressione della sua volontà deve avvenire secondo forme tipiche e all'interno di un procedimento che, grazie ai tempi, alle modalità e alle fasi in cui è articolato, carica la scelta politica del massimo di razionalità di cui, per parte sua, è capace, e tende a ridurre il rischio che tale scelta sia legata a situazioni contingenti.

Se, muovendo da questo quadro sistematico, si passa allo scrutinio della legge impugnata, non è difficile rendersi conto che essa, per il ruolo che pretende di assegnare alla popolazione regionale in un procedimento che ha come suo oggetto e come suo fine politico immanente il mutamento dell'ordinamento costituzionale, incrina le linee portanti del disegno costituzionale proprio in relazione ai rapporti tra l'istituto del referendum e la Costituzione. E' innanzitutto evidente che laddove il popolo, in sede di revisione, può intervenire come istanza ultima di decisione e nella sua totalità, esso è evocato dalla legge regionale nella sua parzialità di frazione autonoma insediata in una porzione del territorio nazionale, quasi che nella nostra Costituzione, ai fini della revisione, non esistesse un solo popolo, che dà forma all'unità politica della Nazione e vi fossero invece più popoli; e quasi che, in particolare, al corpo elettorale regionale potesse darsi l'opportunità di una doppia pronuncia sul medesimo quesito di revisione; una prima volta preventivamente, come parte scorporata dal tutto, in fase consultiva, ed una seconda volta, eventuale e successiva, come componente dell'unitario corpo elettorale nazionale, in fase di decisione costituzionale. Né varrebbe affermare che nel referendum consultivo in questione il corpo elettorale agirebbe come espressione di autonomia politica e non come istanza di innovazione costituzionale. Anche intesa nella sua accezione più lata, l'autonomia non può infatti essere invocata per dare sostegno e forma giuridica a domande referendarie che investono scelte fondamentali di livello costituzionale. Non è quindi consentito sollecitare il corpo elettorale regionale a farsi portatore di modificazioni costituzionali, giacché le regole procedurali e organizzative della revisione, che sono legate al concetto di unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.), non lasciano alcuno spazio a consultazioni popolari regionali che si pretendano manifestazione di autonomia.

Per negare che la legge impugnata incida sui fondamenti del sistema costituzionale e sulla posizione che in questo è attribuita al referendum popolare, non varrebbe neanche l'obiezione che nel caso presente si tratti soltanto di un referendum consultivo, privo di effetti giuridici vincolanti.

Sarebbe invero riduttivo esaminare la vicenda della legge regionale in questione soltanto nell'ottica dell'efficacia formale del referendum consultivo e limitarsi ad osservare che da esso non scaturirebbe alcun imperativo cogente o dovere giuridico inderogabile a carico del Consiglio regionale o degli organi della revisione costituzionale. Non può essere trascurato, poiché è materia di apprezzamento costituzionale, che la rappresentanza regionale verrebbe comunque astretta ad un vincolo politico la cui forza appare in grado di offuscare la prospettiva puramente formale dell'ordine delle competenze interne alla Regione. In questo caso, l'utilizzazione impropria di un istituto preordinato a rinsaldare i legami tra rappresentanti e rappresentati che giammai potrebbe risolversi nella semplice manifestazione di opinioni di cui si arricchisce la dialettica democratica, fa sì che l'iniziativa revisionale della Regione, pur formalmente ascrivibile al Consiglio regionale, appaia nella sostanza poco più che un involucro nel quale la volontà del corpo elettorale viene raccolta e orientata contro la Costituzione vigente, ponendone in discussione le stesse basi di consenso. Ed è appunto ciò che non può essere permesso al corpo elettorale regionale."

Per completezza di informazione giova ricordare che referendum consultivi regionali in ordine al trasferimento di funzioni statali sono stati deliberati con provvedimenti del Consiglio regionale del Piemonte (3 ottobre) e della Lombardia (15 settembre) le rispettive delibere sono state impugnate per conflitto di attribuzione rispettivamente n. 63/2000 e n. 56/2000 del Consiglio dei Ministri con contestuale istanza di sospensione degli atti. Per una documentazione sul testo dei quesiti oltre che per un commento alla sentenza n. 496/2000 vedi il Foro italiano n. 2/2001 parte prima colonna 395-409.

La Corte costituzionale in data 5 aprile 2001 ha pronunciato due ordinanze la n. 102/2001 per prendere atto della rinuncia alla istanza di sospensione sul quesito del Piemonte e la n. 102/2001 con la quale ha respinto (... proprio così!) la sospensiva sul quesito della Regione Lombardia rivolto al fine di "intraprendere iniziative istituzionali necessarie alla promozione del trasferimento delle funzioni statali in materia di sanità, istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale, alla Regione, nel quadro dell'unità nazionale". perché: "la delibera consiliare in questione non coinvolge "scelte fondamentali di livello costituzionale" in presenza delle quali non è consentita la separata consultazione di frazioni del corpo elettorale (sentenza n. 496 del 2000) e che pertanto non ricorrono quelle gravi ragioni che, sole, giustificano la sospensione dell'esecuzione degli atti che danno luogo al conflitto di attribuzione tra Stato e Regione (art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87)".

Al futuro gli approfondimenti necessari e la sentenza di merito.

Un ultimo cenno per il settore I su una questione relativa a due regioni ad autonomia speciale concernente i limiti della competenza in materia di ordinamento degli enti locali e che hanno dato origine rispettivamente al ricorso di legittimità costituzionale n. 9/2000 (Friuli Venezia Giulia) ed al ricorso n. 15/2000 (Regione Sardegna).

Con la legge impugnata con il ricorso n. 9 (rinvio n. 450) la Regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito di sopprimere a decorrere dal 1° luglio 2000 le comunità montane riservandosi con una disciplina ulteriore di trasferire le relative funzioni ad altri enti da individuare, in ciò appellandosi alla propria competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali.

Il Governo ha eccepito che la funzione delle comunità montane è negli articoli 27 e 28 della legge 142/1990 (oggi art. 27 e seguenti della legge 267/2000) e costituisce norma di riforma economico sociale, inoltre la competenza in materia di ordinamento degli enti locali non può essere utilizzata per sopprimere una intera categoria di enti.

Analoga anche se di segno opposto la questione relativa alla Sardegna. Con la legge censurata e poi impugnata si istituivano 4 nuove province Carbonia, Iglesias, Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia Tempio. Il Governo in questo caso deduce che la competenza in materia di ordinamento di enti locali non comprende l'istituzione di nuovi enti locali, restando fermo che nuove province possono essere istituite solo con leggi della Repubblica.

Per quanto riguarda i settori II e III si rinvia alle relazioni di settore dei colleghi Guglielmino (II) e Fantozzi (III).

Infine per quanto riguarda il settore IV si segnala il gruppo più numeroso di rinvii riguarda ancora una volta la questione della caccia ed in particolare la questione della caccia nei parchi riprova la difficoltà di coniugare le esigenze di tutela ambientale e ancora la rappresentanza degli interessi di porzioni consistenti della popolazione quali i cacciatori.

La questione ha dato vita nel passato ad un contenzioso costituzionale e anche quest'anno il ricorso n. 18 ed il n. 19, relativi entrambi a leggi della regione Liguria, riguarda questa materia.

Con il primo ricorso (n. 18) rinvio n. 465 il Governo deduce la illegittimità dell'intera deliberazione che aveva come oggetto le proroghe delle misure di salvaguardia sino al 1° luglio 2001 eccependo che con le varie disposizioni si perseguiva lo scopo di chiudere la disciplina tipica delle aree protette ed in particolare il divieto di attività venatoria, infatti sino "al 1° luglio sarebbe stata possibile la caccia in aree in cui sono già stati istituiti parchi regionali.

Con il ricorso n. 19 (rinvio n. 463) la fattispecie è formalmente diversa ma sostanzialmente analoga.

Il Governo infatti eccepisce che la deliberazione legislativa "cra una classificazione di area protetta denominata "paesaggio protetto" (sostituendo quello di "parco regionale paesistico-rurale" utilizzata nel precedente provvedimento legislativo, respinto dal Governo) non trova alcun riscontro nella vigente normativa statale in materia, ponendosi in contrasto sia con l'art. 2 della legge quadro sulle aree protette (394/1991) che individua specificatamente la classificazione delle aree naturali protette e con l'art. 12 che esplicitamente indica la zonizzazione compresa dal Piano del parco, sia con il d.lgs. n. 490/1999, in quanto non prevede alcun tipo di tutela ambientale e paesaggistica".



Si riporta anche la ricostruzione fatta dal Governo nel ricorso: "E' da rilevare, sul piano storico, che la delibera legislativa impugnata risulta dalla separazione di una unica delibera legislativa approvata il 18 luglio 2000, rinviata dal Governo ed abbandonata dal Consiglio regionale dividendola in due progetti di legge. Testimonianza di ciò si ha nella previsione di cui all'art. 1, comma 1 della legge in esame, ove espressamente si richiama la delibera legislativa approvata nella seduta dell'11 agosto 2000. La separazione dell'unica delibera legislativa di modifica della legge regionale quadro in materia di aree protette, che necessariamente deve omogeneizzarsi con la legge 394/1991, che costituisce il termine obbligato di riferimento, ai sensi dell'art. 117, primo comma della Costituzione, della normativa regionale, rende difficile la ricostruzione della esatta valenza della modifica deliberata sulla permanente conformità della legge quadro regionale ai principi fondamentali dettati dalla legge nazionale sulle aree protette.

Senonché la impugnazione anche della delibera legislativa approvata nella seduta dell'11 agosto 2000, permetterà alla Corte di apprezzare nella sua globale valenza la illegittimità costituzionale, anche sotto il profilo dell'art. 9 Costituzione, dell'assetto normativo regionale in materia di tutela del territorio che discende dalle modifiche apportate con le due delibere legislative. Conclusivamente, le delibere legislative concretano un sovvertimento degli equilibri tra potestà legislativa statale e potestà legislativa regionale in materia estremamente delicata, in quanto concerne la protezione ambientale, interesse preminente della intera collettività....."

"La creazione, in sede di normativa regionale, di una categoria di area tutelata denominata "paesaggio protetto" (in sostituzione di quella di "parco regionale paesistico rurale" utilizzato nella delibera legislativa approvata il 18 agosto 2000, rinviata dal Governo) si pone in contrasto con l'art. 2 (Classificazione delle aree naturali protette) e con l'art. 12 (Piano per il parco) della legge quadro 394/1991 sottraendo una parte del territorio, che oggettivamente presenta le caratteristiche che meritano la protezione ambientale, alla protezione medesima. L'arbitrarietà di una tale frammentazione, che risulta evidente dalla collocazione della disposizione nell'articolo di legge che classifica le aree protette regionali (art. 3), e quindi la sua illegittimità per violazione della norma interposta è evidente. Le aree che rientrano nella categoria del "paesaggio protetto" hanno la connotazione del pregio ambientale, e quindi già ricadono nelle "aree protette" di cui al primo comma, e di "testimonianza di civiltà quale equilibrata iterazione tra natura e attività umane tradizionali". Tale precisazione del primo termine serve a dare una dignità alla volontà legislativa che e' enunciata nella rubrica ("altre forme di tutela del territorio"), ma e' solo una operazione di cosmesi legislativa perché sostanzialmente il requisito costituisce un eco della finalità della tutela delle aree specificata nel comma 3, lettera b) dell'art. 1 della legge 394/1991, e conferma la volontà elusiva della legge quadro, e quindi la violazione delle norme costituzionali e degli accordi internazionali dei quali essa e' attuazione....."

"Ma vi è di più. L'art. 1, comma 3, della delibera legislativa in esame, che introduce il comma 6-bis dell'art. 47, attribuisce all'elenco ufficiale delle aree protette un potere sostanziale di deroga ai principi fissati dal titolo III della legge 394/1991 riconoscendo a tale atto amministrativo una valenza discriminatoria idonea ad escludere dal regime di protezione aree già classificate "parco naturale" in base alla precedente legge. Ne' rileva che tale

previsione sia dichiarata transitoria, posto che la indeterminatezza dell'efficacia della norma e' di per sé elemento di elusione del regime protettivo già riconosciuto a tali aree, in particolare per quanto riguarda la caccia.

L'effetto elusivo del divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle aree protette (sancito dalla legge n. 394/1991 nonché dalla legge n. 157/1992 - che costituisce attuazione delle direttive 79/409/Cee, 85/411/Cee, 91/244/Cee e delle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979 - e' particolarmente evidente in varie disposizioni della delibera legislativa in esame. L' art. 1, comma 7 dispone che nelle aree classificate "paesaggio protetto" si applicano le norme di cui all'art. 42 e 47 comma 3 della legge regionale n. 12/1995 che non prevedono né limitazioni generali alla caccia, né le limitazioni previste dall'istituto delle aree contigue. La mancanza esplicita di ogni riferimento al divieto di caccia all'interno di tutta l'area protetta e anche alla istituzione o presenza di aree contigue se finalizzata a consentire l'attività venatoria all'interno delle aree protette risulta in violazione della normativa statale (legge 157/1992). Il ritaglio nell'ambito delle aree che posseggono i requisiti di legge per la classificazione quali "aree protette" di una categoria denominata altrimenti per sottrarla alla disciplina quadro costituisce una evidente operazione illegittima, in quanto la definizione legislativa della categoria rappresenta il riconoscimento di una realtà fattuale tutelata direttamente dalla costituzione e dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria in materia ambientale.

Se la delibera legislativa ligure superasse il vaglio del giudizio di costituzionalità con ogni probabilità si aprirebbe un procedimento di infrazione per violazione dell'art. 10 del Trattato C.E."

Peraltro su una fattispecie analoga sempre concernente la Regione Liguria è intervenuta nel corso del 200° la Corte costituzionale con la sentenza n. 20

Il Governo ricorrente aveva osservato che" la disposizione impugnata, dopo avere stabilito che "per le aree protette regionali l'attribuzione della definizione di Parco naturale regionale decorre dal 1° febbraio 1996", disciplina l'ipotesi che le Province abbiano adottato, prima di detta data, i piani faunistico-venatori previsti dall'art. 6 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). In quel caso, ad avviso della difesa erariale, la norma regionale prevede che "fino all'adozione del Piano del parco (...) il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria si applica a quella parte dell'area che rientra in quelle individuate dalle Province", mentre a seguito "dell'entrata in vigore del Piano del parco, il divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle aree protette diventa operante a partire dalla stagione venatoria immediatamente successiva". Si tratterebbe, ad avviso del Governo, di un "regime del tutto contraddittorio", in quanto "o il divieto riguarda aree nelle quali non si poteva già cacciare, ed allora non ha senso la moratoria, ovvero il divieto riguarda aree nelle quali si poteva cacciare, ed allora il richiamo ai tempi indefiniti di adozione del piano del Parco costituisce elusione sostanziale del principio di legislazione nazionale che nelle aree protette non si pratica la caccia in base a divieto assistito da sanzione penale".

La disposizione in oggetto, che definisce, con valore retroattivo, le "aree protette esistenti" come "parco naturale regionale" a decorrere dal 1° febbraio 1996, incontra il limite, contenuto nella legislazione nazionale sulle aree protette e sulla protezione della fauna selvatica, la quale, rispettivamente all'art. 22, comma 6 della legge n. 394 del 1991 e agli artt. 21, comma 1 lettera b e 30, comma 1 lettera d della legge n. 157 del 1992, sancisce un esplicito divieto, penalmente sanzionato, di attività venatoria, tra l'altro, "nei parchi naturali regionali"; divieto che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente considerato come principio fondamentale in grado di vincolare la competenza regionale in materia (da ultimo, cfr. sentenza n. 389 del 1999).

La Corte ha dichiarato la illegittimità della deliberazione regionale rilevando che: " ..anche se la disposizione censurata è formulata in modo che il suo oggetto sembra consistere nel divieto di attività venatoria, tuttavia è agevole constatare che questo divieto non può logicamente estendersi né essere rispettato almeno in quelle parti di "territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia", secondo quanto espressamente stabilisce l'art. 6 della legge regionale n. 29 del 1994 con riferimento a quei piani faunistico-venatori provinciali, alla cui disciplina proprio la stessa norma censurata rinvia, appunto fino all'adozione del piano del parco. Ciò è tanto più vero se si considera che il termine finale per l'adozione del predetto piano non è prestabilito e che esso neppure è implicitamente derivabile dall'art. 18, comma 10, della citata legge regionale n.12 del 1995, che prevede un termine di trenta mesi dall'insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco per l'adozione di detto piano, perché neppure la data di insediamento del Consiglio direttivo si può dire che sia prestabilita, in ragione dell'indeterminatezza del momento iniziale della relativa procedura di formazione.

In questo modo, invocando la pretesa transitorietà della disposizione impugnata, l'attività venatoria può essere praticata nei predetti territori per un tempo indefinito, rendendo così configurabile, come dice la difesa dello Stato, una "elusione sostanziale" del principio fondamentale del divieto di caccia. La disposizione legislativa impugnata deve pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117 della Costituzione, restando assorbiti gli altri motivi di censura.

La sentenza peraltro si segnala anche sotto un altro profilo.

Infatti la Regione Liguria, aveva chiesto che la questione fosse dichiarata inammissibile ovvero infondata, sottolineando che la prima parte della disposizione impugnata riproduce letteralmente l'art. 47, comma 8, della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino della aree protette) e che quindi l'impugnativa del Governo, per tale parte, è inammissibile, non essendo consentito "che una medesima norma regionale possa essere assoggettata, una volta ottenuto il visto del Commissario del Governo, ad un ulteriore controllo ai sensi dell'art. 127 Costituzione".

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione, osservando che: "nella specie, in realtà, non si verifica alcuna forma di reiterazione del controllo: è vero infatti che la disposizione censurata, espressamente sostitutiva dell'art. 47 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12, lo riproduce integralmente, sia pure con l'aggiunta di un ulteriore

precetto, ma è altrettanto vero che la delibera legislativa, cui appartiene la norma riproduttrice censurata, è un atto formalmente nuovo, che viene assoggettato al controllo governativo per la prima volta. Né, in ogni caso, la norma censurata può essere considerata identica a quella che sostituisce, appunto perché contiene un precetto del tutto nuovo. Infine, neppure può essere invocata alcuna forma di acquiescenza, in considerazione del costante orientamento espresso in proposito da questa Corte (sentenze n. 93 del 1996, n. 224 del 1994).

Conseguentemente: "...la dichiarazione di illegittimità costituzionale, sotto il profilo indicato, dell'art. 1, comma 47, numero 8 della delibera legislativa in questione comporta che essa sia estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, all'art. 47, comma 8, della legge regionale n. 12 del 1995, il cui contenuto, come già rilevato, è stato testualmente riprodotto nella norma impugnata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la dichiarazione di illegittimità consequenziale può essere applicata anche ai giudizi in via principale (sentenze n. 441 del 1994, n. 34 del 1961), in quanto esprime un principio di diritto processuale che è valido per tutte le questioni di legittimità costituzionale previste dal capo II della predetta legge n. 87, come si desume anche dalla dizione letterale del citato art. 27." (Vedi anche la nota redazionale alla sentenza in Giurisprudenza costituzionale 2000 pag151 e seguenti)

osservatorio/2000/relazioneoli2000